



COMUNE DI TON
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione n. 37
del Consiglio Comunale

Adunanza di **Prima** convocazione Seduta **pubblica**

OGGETTO: Modifiche al regolamento comunale relativo all'attività del Consiglio comunale dei ragazzi.

L'anno **Duemiladodici** addì **Sedici** del mese di **Novembre** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il **Consiglio Comunale**.

Presenti i signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
WEBBER SANDRA	X			MARCOLLA MAURO	X		
MARCOLLA FRANCO	X			ZUCAL SERGIO	X		
GABARDI ALBERTO	X			ENDRIZZI LUCA	X		
MARCATO WILMA	X			ZENI STEFANO	X		
ZUCAL MAURO	X			WEBBER NELY	X		
FEDRIZZI FRANCESCO	X			BAROLETTI TULLIA	X		
GENNARA ALBERTO	X			RIGOTTI GIORGIO	X		
BATTAN FEDERICO	X						

Scrutatori i Sigg. **BAROLETTI TULLIA, ENDRIZZI LUCA**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **PASOLLI dott. GIANCARLO**

Riconosciuto il numero degli intervenuti, la Signora

WEBBER SANDRA

nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Modifiche al regolamento comunale relativo all'attività del Consiglio comunale dei ragazzi.

RELAZIONE

IL Sindaco comunica che, con deliberazione consiliare n. 34 di data 27.08.2010 si è proceduto ad apportare modifiche allo Statuto comunale con l'inserimento del nuovo art. 11 bis il quale prevede:

Art. 11 bis Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale e della salute, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le regole d'elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Con successiva deliberazione n.35 di data 27.08.2010 si è proceduto ad approvare il nuovo Regolamento comunale relativo all'attività del Consiglio comunale dei ragazzi, composto di n. 15 articoli.

In particolare, con riferimento alle modalità di elezione del Consiglio, l'art. 6 prevede che:

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità: entro l'ultimo sabato di Settembre vengono presentate le candidature a Consigliere presso la Biblioteca Comunale; le candidature possono presentarsi in modo libero; è ammessa l'autocandidatura; in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura.
2. Entro 15 giorni verrà pubblicata una lista unica dei candidati, disposti in ordine alfabetico e suddivisi per anno di nascita, con l'indicazione del nome, del cognome e dell'anno di nascita.
3. Le elezioni si svolgeranno indicativamente entro la seconda settimana di Ottobre, in un unico giorno scelto d'intesa con l'Amministrazione Comunale e la Commissione per le Politiche Sociali e Giovanili.
4. Gli elettori riceveranno una scheda, di colore diverso in base all'anno di nascita, sulla quale è riportata la lista dei candidati coetanei. Ogni elettore potrà esprimere una ed una sola preferenza apponendo una crocetta a fianco del nominativo prescelto.
5. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
6. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
7. Sono eletti Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi i tre (3) ragazzi più votati per ogni annata partecipante. A parità di preferenze si procede all'elezione in ordine alfabetico (in base al cognome).
8. Nei giorni successivi lo scrutinio verranno notificati i risultati dell'elezione.
9. Al primo Consiglio Comunale utile, il Sindaco proclama i nominativi dei componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Accertato come, al fine migliorare le modalità di funzionamento della fase elettiva, si proponga di apportare alcune modifiche allo stesso articolo, riformulando lo stesso con le seguenti previsioni:

Art. 6

Modalità di elezione

1. Le elezioni si svolgono ogni anno nel periodo ricompreso tra l'inizio dell'attività scolastica e le vacanze natalizie. Nel periodo previsto, il Sindaco stabilisce una data entro cui presentare le nuove candidature. Le candidature possono presentarsi in modo libero presso gli uffici comunali; è ammessa l'autocandidatura ed in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura.
2. Entro 15 giorni dall'indizione delle elezioni, verrà pubblicata una lista unica dei candidati, disposti in ordine alfabetico e suddivisi per anno di nascita, con l'indicazione del nome, del cognome e dell'anno di nascita.
3. Le elezioni si svolgeranno indicativamente entro 30 giorni dalla data di indizione, in un unico giorno scelto d'intesa con l'Amministrazione Comunale e la Commissione per le Politiche Sociali e Giovanili.
4. Gli elettori riceveranno una scheda, di colore diverso in base all'anno di nascita, sulla quale è riportata la lista dei candidati coetanei. Ogni elettore potrà esprimere una ed una sola preferenza apponendo una crocetta a fianco del nominativo prescelto.
5. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
6. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
7. Sono eletti Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi i tre (3) ragazzi più votati per ogni annata partecipante. A parità di preferenze si procede all'elezione in ordine alfabetico (in base al cognome).
8. Nei giorni successivi lo scrutinio verranno notificati i risultati dell'elezione.
9. Al primo Consiglio Comunale utile, il Sindaco proclama i nominativi dei componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
10. A seguito della presentazione delle candidature il Sindaco indice le elezioni.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di modifica regolamentare con sostituzione dell'art. 6 dello stesso regolamento;

ritenuto lo stesso meritevole di approvazione come predisposto;

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/L (pubblicato sul B.U. n. 9 dell'1.3.2005;

visto il parere di regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Segretario comunale in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 16 comma 6° della L.R. 23.10.98 n. 10;

dopo ampia discussione per la quale si far invio al verbale della seduta;

visto il favorevole parere espresso dalla Commissione Statuto e Regolamenti;

con voti favorevoli n. 12, astenuti n.3, contrari nessuno, espressi dai 15 consiglieri presenti ed espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento comunale relativo all'attività del Consiglio comunale dei ragazzi, composto di n. 15 articoli, come approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 35 di data 27.08.2010 sostituendo l'art. con la seguente nuova formulazione:

Art. 6

Modalità di elezione

1. Le elezioni si svolgono ogni anno nel periodo ricompreso tra l'inizio dell'attività scolastica e le vacanze natalizie. Nel periodo previsto, il Sindaco stabilisce una data entro cui presentare le nuove candidature. Le candidature possono presentarsi in modo libero presso gli uffici comunali; è ammessa l'autocandidatura ed in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura.
 2. Entro 15 giorni dall'indizione delle elezioni, verrà pubblicata una lista unica dei candidati, disposti in ordine alfabetico e suddivisi per anno di nascita, con l'indicazione del nome, del cognome e dell'anno di nascita.
 3. Le elezioni si svolgeranno indicativamente entro 30 giorni dalla data di indizione, in un unico giorno scelto d'intesa con l'Amministrazione Comunale e la Commissione per le Politiche Sociali e Giovanili.
 4. Gli elettori riceveranno una scheda, di colore diverso in base all'anno di nascita, sulla quale è riportata la lista dei candidati coetanei. Ogni elettore potrà esprimere una ed una sola preferenza apponendo una crocetta a fianco del nominativo prescelto.
 5. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
 6. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
 7. Sono eletti Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi i tre (3) ragazzi più votati per ogni annata partecipante. A parità di preferenze si procede all'elezione in ordine alfabetico (in base al cognome).
 8. Nei giorni successivi lo scrutinio verranno notificati i risultati dell'elezione.
 9. Al primo Consiglio Comunale utile, il Sindaco proclama i nominativi dei componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
 10. A seguito della presentazione delle candidature il Sindaco indice le elezioni.
2. di dare atto che le modifiche entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio del Comune;

COMUNE DI TON

PROVINCIA DI TRENTO

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 16-11-2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Modifiche al regolamento comunale relativo all'attività del Consiglio comunale dei ragazzi.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria si esprime:

Parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa.

IL SEGRETARIO
- F.to Pasolli dott. Giancarlo -

Li, 16-11-2012

Provvedimento: deliberazione n. **37/2012**

Soggetta invio ai capigruppo consiliari

3. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione al Consiglio comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 54 c.3 bis – L.R. 1/93 e ss.mm. durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 6.12.1971, n.1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.